II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposte di regolamento (CEE) del Consiglio

I. che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79

II. che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

(Presentate dalla Commissione al Consiglio il 21 marzo 1983)

I

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per un'esigenza di sistematicità e di chiarezza, è opportuno abrogare l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio [1], il cui disposto è ripreso nel regolamento (CEE) n. . . .,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 358/79 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.

II

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 [2], in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 376 del 23. 11. 1982, pag. 1.

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 337/79 dispone l'adozione di norme generali relative alla designazione e alla presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/81 [2], non si applica ai vini spumanti né ai vini spumanti gassificati; che è opportuno stabilire norme per la designazione e la presentazione di detti prodotti;

considerando che la designazione e la presentazione di un prodotto devono essere intese a fornire al potenziale acquirente e agli organismi pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio del prodotto stesso informazioni corrette e precise che consentano la valutazione del prodotto in causa; che occorre quindi stabilire norme atte al raggiungimento di tale scopo;

considerando che, per quanto concerne la designazione, si deve operare una distinzione tra le indicazioni obbligatorie necessarie per l'identificazione di un vino spumante o di un vino spumante gassificato e le indicazioni facoltative, intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche di un prodotto o a distinguerlo chiaramente rispetto ad altri prodotti con esso in concorrenza sul mercato dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati; che per agevolare gli scambi di tali prodotti è opportuno lasciare agli interessati la scelta delle indicazioni facoltative che intendono utilizzare e non fissarne un elenco completo; che tale scelta deve tuttavia limitarsi ad indicazioni che non siano false e non rischino di indurre in errore le persone alle quali sono dirette;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità [3], è stata modificata con direttiva ... [4]; che tale modifica rende obbligatoria fra l'altro, l'indicazione degli ingredienti e del titolo alcolometrico sull'etichettatura dei prodotti aventi un titolo alcolometrico volumico superiore all'1,2 %; che, inoltre, per i prodotti del settore vitivinicolo, l'indicazione degli ingredienti e del titolo alcolometrico deve essere effettuata secondo disposizioni particolari;

considerando che, per non perturbare le usanze tradizionali e per creare le condizioni favorevoli ad una concorrenza leale sul mercato dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati e di altre bevande spumanti, occorre stabilire norme precise per l'utilizzazione delle indicazioni obbligatorie e di alcune delle indicazioni facoltative;

considerando che gli elementi caratteristici dei vini spumanti o dei vini spumanti gassificati sono essenzialmente determinati da fattori naturali e tecnici relativi alla coltura della vite e alla vinificazione; che, ai fini di un'applicazione uniforme, occorre conseguentemente definire per tali prodotti, come per il vino, le condizioni alle quali l'indicazione della categoria del prodotto può essere combinata con il nome dello Stato membro o con l'aggettivo da esso derivato;

considerando che la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati contiene tradizionalmente elementi tipici, quali i dispositivi di chiusura che distinguono questi prodotti dalle altre bevande; che è quindi opportuno stabilire alcune norme di presentazione relative a tali elementi tipici;

considerando che occorre prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie per agevolare il passaggio dalle norme nazionali alle norme comunitarie in materia di designazione e di presentazione, in particolare per consentire lo smercio dei prodotti la cui designazione e presentazione, effettuate conformemente alle disposizioni nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non fossero conformi alle nuove disposizioni comunitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione:

a) dei vini spumanti, definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79, originari della Comunità;

b) dei vini spumanti gassificati originari della Comunità, definiti al punto 14 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79;

c) dei vini spumanti definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 [5] definiti all'articolo 2 originari dei paesi terzi, nonché

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
[2] GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
[4] GU n. C 281 del 26. 10. 1982, pag. 4.
[5] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57.

d) dei vini spumanti gassificati definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 originari dei paesi terzi.

I vini spumanti di cui alla lettera a), comprendono:

— i vini spumanti di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio (1)

— i vini spumanti di qualità di cui al titolo III dello stesso regolamento, nonché

— i vini spumanti di qualità, prodotti in regioni determinate, di cui all'articolo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio (2) in appresso denominati «v.s.q.p.r.d.».

2. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano alla designazione dei prodotti ivi indicati:

a) sull'etichettatura;

b) nei registri, nei documenti di accompagnamento e negli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie, in appresso denominati «documenti ufficiali», eccettuati i documenti doganali;

c) nei documenti commerciali, in particolare nelle fatture e nelle bollette di consegna;

d) negli annunci pubblicitari, qualora il presente regolamento contenga disposizioni particolari al riguardo.

3. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano alla presentazione dei prodotti ivi indicati per quanto riguarda:

a) il recipiente, compreso il dispositivo di chiusura,

b) l'etichettatura,

c) l'imballaggio.

4. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano ai prodotti detenuti per la vendita ed a quelli già messi in commercio.

TITOLO I

Designazione

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura implica l'indicazione:

a) della categoria del prodotto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2,

b) del volume nominale del prodotto, conformemente al disposto della direttiva 75/106/CEE del Consiglio (3);

c) del titolo alcolometrico volumico effettivo, conformemente all'articolo 4 paragrafo 3;

d) del tenore di zucchero residuo del prodotto, conformemente all'articolo 4 paragrafo 4;

e) degli ingredienti, conformemente all'articolo 4 paragrafo 5.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la designazione sull'etichettatura contiene, oltre alle indicazioni elencate al paragrafo 1, l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore nonché del nome del comune e dello Stato membro in cui questi ha la sede principale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

Per i v.s.q.p.r.d., la designazione sull'etichettatura implica altresì l'indicazione del nome della regione determinata nella quale sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del prodotto.

Per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, citati all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 358/79, la designazione sull'etichettatura implica inoltre una delle seguenti indicazioni:

— il nome della varietà di vite da cui sono stati ottenuti,

— oppure la dicitura «elaborato con uve di varietà aromatiche».

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), la designazione contiene, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, l'indicazione:

a) del nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché del comune e dello Stato membro in cui questi ha la sede principale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 7;

b) del nome o della ragione sociale dell'elaboratore, nonché del comune e del paese terzo in cui questi ha la sede principale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

Articolo 3

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura può essere completata da altre indicazioni, sempreché:

— non rischino di indurre in errore le persone cui sono destinate; ciò vale soprattutto per le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 2 e per quelle facoltative di cui all'articolo 5;

— sia rispettato, se del caso, il disposto dell'articolo 5.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(3) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

2. A richiesta dell'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento, l'elaboratore o l'importatore è tenuto a dimostrare la veridicità di qualsiasi indicazione usata per designare un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Le indicazioni di cui all'articolo 2

— sono raggruppate nello stesso campo visivo sul recipiente e

— sono presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere nettamente distinte dal complesso delle altre diciture o degli altri disegni.

2. Per l'indicazione della categoria del prodotto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), viene apposta una delle diciture seguenti:

a) per un vino spumante di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 358/79, la dicitura «vino spumante»;

b) per un vino spumante di qualità, di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79, la dicitura «vino spumante di qualità» oppure «v.s.q.»;

c) per un v.s.q.p.r.d., la dicitura «vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.s.q.p.r.d.», oppure una dicitura specifica tradizionalmente usata dallo Stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione e riprodotta in un elenco da compilare, ovvero due di queste diciture usate congiuntamente;

d) per un vino spumante originario di un paese terzo, la dicitura «vino spumante»;

e) per un vino spumante gassificato originario della Comunità o di un paese terzo, la dicitura «vino spumante gassificato».

La dicitura di cui alla lettera e) deve avere caratteri di almeno 8 mm di altezza.

3. Per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), viene riportata la cifra corrispondente arrotondata all'unità, seguita dal simbolo «% vol».

4. Per l'indicazione del tenore di zucchero residuo del prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), viene apposta la dicitura:

— «extra brut»:
se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 0 e 6 g/l;

— «brut»:
se il tenore di zucchero residuo è inferiore a 15 g/l;

— «extra dry»:
se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 12 e 20 g/l;

— «secco»:
se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 17 e 35 g/l;

— «semisecco»:
se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 33 e 55 g/l;

— «dolce»:
se il tenore di zucchero residuo è superiore a 50 g/l.

Se il tenore di zucchero residuo del prodotto consente l'indicazione di due delle diciture elencate nel comma precedente, l'elaboratore o l'importatore può usarne una sola, a propria scelta.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, l'indicazione del tenore di zucchero residuo non è obbligatoria per i v.s.q.p.r.d. prodotti in Italia di cui all'articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 338/79.

5. Sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono indicati soltanto gli ingredienti sotto elencati, sempreché siano utilizzati durante il processo di elaborazione o aggiunti ai prodotti in causa:

— vino,

— mosto di uve concentrato,

— mosto di uve concentrato rettificato,

— saccarosio,

— anidride solforosa (E_{220}),

— metabisolfito di potassio (E_{224}),

— acido sorbico (E_{200}),

— sorbato di potassio (E_{202}),

— acido L-ascorbico (E_{300}),

— acido citrico (E_{330}),

— acido tartarico (E_{334}).

Sull'etichettatura dei prodotti originari dei paesi terzi, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), sono inoltre indicati gli ingredienti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE non elencati al comma precedente, che siano stati utilizzati durante il processo di elaborazione o aggiunti ai prodotti in causa.

L'indicazione degli ingredienti sull'etichettatura:

a) è fatta mediante il numero della loro categoria, seguito dai loro nomi specifici o dal numeto CEE qualora gli ingredienti figurino nelle categorie di cui all'allegato II della direttiva 79/112/CEE;

b) è preceduta dai termini «elaborato utilizzando l'ingrediente seguente (o gli ingredienti seguenti)»:

6. Per elaboratore di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, s'intende la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali persone che procede all'elaborazione o vi fa procedere per proprio conto. Per elaborazione s'intende la trasformazione di uve fresche, mosti di uve e di vini in un prodotto menzionato all'articolo 1, paragrafo 1.

Il nome o la ragione sociale dell'elaboratore nonché il nome del comune e dello Stato membro in cui questi ha la sede principale sono indicati per esteso.

Se l'elaborazione è stata effettuata per conto di un elaboratore con materia prima forniti da questi, il nome o la ragione sociale della persona che ha proceduto all'elaborazione effettiva nonché il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è avvenuta l'elaborazione, ove siano indicati, possono essere scritti per esteso sulla stessa riga oppure in codice.

7. Il nome o la ragione sociale dell'importatore nonché il nome del comune e dello Stato membro in cui questi ha la sede principale sono indicati sulla stessa riga, in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore.

Articolo 5

1. Il nome di un'unità geografica diversa da una regione determinata e di dimensioni inferiori a uno Stato membro o ad un paese terzo può essere indicato unicamente per completare la designazione:

— di un v.s.q.p.r.d.,

— di un vino spumante di qualità oppure

— di un vino spumante originario di un paese terzo.

Tale indicazione è autorizzata soltanto a condizione che:

a) sia conforme alle disposizioni dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata effettuata l'elaborazione del vino spumante;

b) l'unità geografica in causa sia delimitata con precisione;

c) tutte le uve dalle quali il prodotto in questione è stato ottenuto provengano da tale unità geografica;

d) per i v.s.q.p.r.d., tale unità geografica sia situata entro i confini della regione determinata di cui il vino in causa reca il nome;

e) per i vini spumanti di qualità, il nome di tale unità geografica non venga usato per designare un v.s.q.p.r.d.

In deroga al secondo comma, lettera c), gli Stati membri possono ammettere che, per completare la designazione di un v.s.q.p.r.d., venga indicato il nome di un'unità geografica più ristretta di una regione determinata, qualora il prodotto sia ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte in tale unità.

2. Il nome di una varietà di vite può essere usato unicamente per completare la designazione:

— di un v.s.q.p.r.d.,

— di un vino spumante di qualità, nella cui designazione figuri il nome di un'unità geografica oppure

— di un vino spumante originario di un paese terzo, nella cui designazione figuri il nome di un'unità geografica.

L'uso del nome di una varietà di vite è autorizzato soltanto a condizione che:

a) il prodotto sia ottenuto per almeno l'85 % da uve delle varietà in causa, eccezion fatta per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio;

b) la coltivazione di tale varietà o l'impiego dei prodotti da essa ottenuti siano conformi alle disposizioni della Comunità o del paese terzo in cui sono state raccolte la uve utilizzate;

c) detta varietà sia indicata col nome riprodotto:

— nella classificazione delle varietà di viti elaborate in virtù dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, ovvero, per i prodotti originari di paesi terzi, in un elenco delle varietà di viti adottato o riconosciuto ufficialmente nel paese terzo in cui le uve sono state raccolte, oppure,

— se del caso, in un elenco di sinonimi da stabilirsi;

d) detta varietà caratterizzi in misura determinante il prodotto ottenuto;

e) il nome della varietà stessa non possa essere confuso col nome di una regione determinata o di

un'unità geografica usato per designare un altro vino prodotto o importato nella Comunità.

Per i v.s.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che l'indicazione della varietà di vite è autorizzata soltanto se il prodotto è interamente ottenuto da uve della varietà in questione.

3. La dicitura «riserva» combinata eventualmente con altri termini, può essere usata esclusivamente per designare:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo, nella cui designazione figuri il nome di un'unità geografica.

L'uso di tale dicitura è autorizzato

— per i v.s.q.p.r.d. prodotti in Italia, di cui all'articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 338/79, soltanto se il prodotto utilizzato è rimasto per almeno sei mesi consecutivi in contatto con le fecce;

— per gli altri prodotti di cui al primo comma, soltanto se il prodotto utilizzato è rimasto per almeno nove mesi consecutivi in contatto con le fecce.

4. La dicitura «fermentazione in bottiglia» può essere usata esclusivamente per designare:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo, nella cui designazione figuri il nome di un'unità geografica.

L'uso di tale dicitura è autorizzato soltanto se il prodotto utilizzato:

a) è stato trasformato in spumante mediante fermentazione alcolica in bottiglia,

b) è rimasto imbottigliato per almeno sei mesi consecutivi in contatto con le fecce ed

c) è stato separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo di travaso, o mediante sboccatura.

5. La dicitura «metodo champenois» o «fermentazione in bottiglia secondo il metodo champenois» può essere usata esclusivamente per designare:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo, nella cui designazione figuri il nome di un'unità geografica.

L'uso di tale dicitura è autorizzato soltanto se il prodotto utilizzato:

a) è stato trasformato in spumante mediante fermentazione alcolica in bottiglia,

b) è rimasto imbottigliato per almeno nove mesi consecutivi in contatto con le fecce e

c) è stato separato dalle fecce mediante sboccatura.

6. L'annata di raccolta può essere indicata unicamente per completare la designazione di:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo, nella cui designazione figuri il nome di un'unità geografica.

L'indicazione dell'annata di raccolta è autorizzata soltanto se il prodotto è ottenuto almeno per l'85 % da uve raccolte durante l'annata in causa, eccezion fatta per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio. Per i v.s.q.p.r.d. elaborati sul loro territorio, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che l'indicazione dell'annata di raccolta è autorizzata soltanto se il prodotto è interamente ottenuto da uve raccolte durante l'annata in causa, eccezion fatta per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

7. L'uso di una dicitura indicante una qualità superiore o di una precisazione relativa ad un modo di elaborazione diverso da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, è autorizzato soltanto per:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo.

Tale uso è subordinato inoltre:

a) per i vini spumanti di qualità ed i v.s.q.p.r.d.,

— a condizioni da stabilirsi nelle modalità di applicazione, che possono comportare, fra l'altro, un esame analitico ed organolettico di ogni singola partita,

— in assenza di tali modalità, a condizioni stabilite dalle disposizioni dello Stato membro nel quale è stata effettuata l'elaborazione del prodotto;

b) per i vini spumanti originari di paesi terzi, sempreché sia usata la dicitura stessa, sul mercato interno del paese terzo in cui è avvenuta l'elaborazione, conformemente alle disposizioni nazionali di detto paese e sia usata, sul mercato comunitario, conformemente alle disposizioni da adottare, se necessario, nel quadro delle modalità d'applicazione.

Le diciture indicanti una qualità superiore possono essere limitate a quelle comprese in un elenco la cui compilazione sarà prescritta dalle modalità di applicazione.

8. La dicitura «blancs de blancs» o altre equivalenti sono riservate ai prodotti fabbricati con uve ottenute da varietà di viti classificate come varietà di uve bianche nella classificazione stabilita in virtù dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79.

9. Lo Stato membro o il paese terzo può essere indicato con il suo nome o con l'aggettivo da esso derivato, combinato con la categoria del prodotto, soltanto se il prodotto stesso è stato ottenuto esclusivamente con uve raccolte e vinificate nel territorio dello stesso Stato membro o dello stesso paese terzo nel quale è avvenuta l'elaborazione del prodotto.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro ammette la designazione di prodotti menzionati all'articolo 1, paragrafo 1, originari di altri Stati membri e messi in commercio nel proprio territorio, ove essa sia conforme alle norme comunitarie e autorizzata in virtù del presente regolamento nello Stato membro in cui il prodotto è stato elaborato.

2. L'indicazione «vino spumante di qualità» può essere sostituita dalla dicitura «Sekt».

L'indicazione «vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.s.q.p.r.d.» può essere sostituita dalla dicitura «Sekt bestimmter Anbaugebiete» o «Sekt b.A.».

3. Nell'ambito delle modalità d'applicazione, può essere ammesso:

— che l'indicazione «vino spumante», per uno spumante originario di un paese terzo, possa essere sostituita dalla dicitura «Sekt», qualora le norme del paese terzo nel quale il prodotto è stato elaborato equivalgano alle disposizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79;

— che le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 6, possano essere usate per un vino spumante originario di un paese terzo nella cui designazione non figuri il nome di un'unità geografica, qualora le norme di detto paese terzo corrispondano in ampia misura alle disposizioni sopraccitate.

4. Le indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Per i prodotti messi in commercio nel loro territorio, gli Stati membri possono autorizzare indicazioni redatte anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, sempreché l'impiego di questa lingua sia d'uso corrente e tradizionale nello Stato membro interessato o in parte del suo territorio.

Tuttavia:

a) per i v.s.q.p.r.d. od i vini spumanti di qualità:

— il nome della regione determinata di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

— il nome di un'altra unità geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

— una dicitura indicante una qualità superiore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7,

devono essere redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata l'elaborazione;

b) per i prodotti originari di paesi terzi:

— l'uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui è avvenuta l'elaborazione è autorizzato, sempreché le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano redatte anche in una lingua ufficiale della Comunità;

— la traduzione in una lingua ufficiale della Comunità di talune indicazioni di cui all'articolo 3 può essere disciplinata dalle modalità d'applicazione.

Articolo 7

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione nei registri tenuti dagli elaboratori, nei documenti ufficiali, nonché qualora non venga compilato un documento di accompagnamento nei documenti commerciali implica perlomeno:

— le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), e paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3,

— le indicazioni di cui all'articolo 5, ove siano riprodotte o si preveda di riprodurle sull'etichettatura.

La designazione dei suddetti prodotti nei registri tenuti da persone diverse dagli elaboratori implica perlomeno le indicazioni menzionate al primo comma. In tale caso, le indicazioni specificate al secondo trattino possono essere sostituite nei registri dal numero del documento d'accompagnamento e dalla data della sua compilazione.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fatte in codice. Quest'ultimo deve essere tale da consentire all'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 d'identificare rapidamente la designazione del vino spumante in causa.

3. Per le indicazioni di cui al paragrafo 1 si spplicano gli articoli 3, 4 e 5.

TITOLO II

Presentazione

Articolo 8

I recipienti impiegati per l'elaborazione e la conservazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, recano contrassegni in caratteri indelebili, in modo che l'organismo incaricato del controllo possa identificare rapidamente il contenuto, sulla scorta dei registri o dei documenti che ne fanno le veci.

Tuttavia, per i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, riempiti con lo stesso prodotto e immagazzinati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti può essere sostituita da quella dell'intera partita, sempreché quest'ultima sia nettamente separata dalle altre.

Articolo 9

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere detenuti per la vendita e messi in commercio unicamente in bottiglie di vetro

a) conformi al disposto della direttiva 75/106/CEE;

b) chiuse con:

— un tappo a forma di fungo, in sughero o altra sostanza il cui contatto con gli alimenti sia autorizzato, trattenuto da un fermaglio metallico e ricoperto da una capsula e da una lamina che rivesta tutto il tappo e, interamente o parzialmente, il collo della bottiglia,

— un altro dispositivo di chiusura adeguato, quando si tratti di bottiglie con un contenuto nominale non superiore a 0,20 litri;

c) provviste di un'etichettatura conforme al disposto del presente regolamento. Nell'ambito delle modalità di applicazione possono tuttavia essere previste deroghe alle lettere b) e c), in caso di vendita di vini spumanti di qualità e di v.s.q.p.r.d. tra elaboratori insediati nelle immediate vicinanze del luogo di elaborazione del prodotto, a condizione che l'organismo incaricato del controllo possa identificare rapidamente il vino in causa, sulla scorta dei registri o dei documenti che ne fanno le veci.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per etichettatura il complesso delle designazioni e altre diciture, dei contrassegni, delle illustrazioni o dei marchi atti a caratterizzare il prodotto, apposti sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente e sul rivestimento del collo delle bottiglie. Non fanno invece parte dell'etichettatura le diciture, i marchi e gli altri contrassegni

— prescritti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri,

— indicanti il fabbricante o il volume del recipiente ed impressi direttamente ed indelebilmente sul recipiente stesso,

— usati a fini di controllo dell'imbottigliamento e conformi a criteri da stabilirsi,

— usati per identificare il prodotto in base a un codice cifrato od a simboli leggibili con un apposito apparecchio,

— indicanti il prezzo del prodotto in questione.

3. Le modalità di etichettatura che non formino oggetto del presente regolamento possono essere disciplinate dalle modalità di applicazione del medesimo, soprattutto per quanto concerne:

a) l'apposizione delle etichette sui recipienti,

b) la dimensione minima delle etichette,

c) la ripartizione sulle etichette degli elementi di designazione,

d) la dimensione dei caratteri stampati sulle etichette,

e) l'uso di contrassegni, illustrazioni o marchi.

Articolo 10

1. Ai sensi del presente regolamento, per imballaggio si intendono gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

2. Gli imballaggi non possono recare indicazioni relative al prodotto imballato non conformi agli articoli 3, 4 e 5.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 11

1. La designazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non può

a) essere di natura tale da indurre in errore le persone alle quali si rivolge, in particolare:
   i) sulle caratteristiche del prodotto, quali la natura, l'identità, la qualità, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, l'origine o la provenienza e il metodo di elaborazione;
   ii) attribuendo al prodotto effetti o proprietà che esso non possiede,
   iii) suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti analoghi posseggono le stesse caratteristiche;

b) attribuire al prodotto proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana o suggerire tali proprietà.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche:

a) alla presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in particolare alla forma e all'aspetto ad essi conferito o al loro imballaggio, al modo in cui sono disposti, nonché all'ambiente nel quale sono esposti;

b) alla pubblicità relativa ai prodotti in causa.

Articolo 12

1. Le denominazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ed il termine «Sekt» sono riservati ai prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Fatte salve le norme intese all'armonizzazione delle legislazioni, il disposto del paragrafo 1 non pregiudica la facoltà della quale dispongono gli Stati membri di autorizzare, per la designazione di una bevanda:

— sotto forma di denominazione composta, l'uso dei termini «vino spumante», accompagnati dal nome di uno dei frutti compresi nel capitolo 8 della tariffa doganale comune, qualora tale bevanda sia stata ottenuta dalla fermentazione alcolica di detto frutto;

— altre denominazioni composte, recanti i termini «vino spumante», qualora tale bevanda sia stata ottenuta dalla fermentazione alcolica di un prodotto menzionato all'articolo 48, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 50, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Le denominazioni composte di cui al primo comma devono figurare sull'etichettatura in caratteri dello stesso tipo, dello stesso colore e di altezza tale da distinguerle nettamente da altre indicazioni.

Articolo 13

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la cui designazione o presentazione non risponda alle norme del presente regolamento o alle relative modalità di applicazione non possono essere detenuti per la vendita, né messi in commercio nella Comunità, né esportati.

Con le modalità di applicazione possono essere previste deroghe alle norme del presente regolamento per la designazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati all'esportazione, qualora la normativa del paese terzo importatore lo esiga.

2. L'organismo dello Stato membro in cui si trova il prodotto, menzionato all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, decide in merito all'utilizzazione del prodotto la cui designazione o presentazione non risponda al disposto del paragrafo 1 e adotta, se del caso, le misure necessarie per sanzionare l'infrazione commessa, commisurate alla gravità di quest'ultima.

La decisione e le misure prese dall'orgaismo di cui al primo comma possono comportare, fra l'altro:

— l'autorizzazione a detenere il prodotto in causa ai fini della vendita, a metterlo in commercio nella Comunità o ad esportarlo, sempreché la sua designazione e presentazione si attengano al disposto del paragrafo 1;

— l'obbligo di destinare il prodotto alla distillazione, alla fabbricazione di aceto o ad altri usi industriali;

— l'obbligo di rinviare il prodotto allo speditore;

— l'obbligo di distruggere il prodotto medesimo.

Articolo 14

Nell'ambito delle modalità d'applicazione sono adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda:

— la commercializzazione dei prodotti la cui designazione o presentazione non risponda alle norme del presente regolamento;

— l'utilizzazione delle scorte di etichette o di altri accessori per l'etichettatura, stampati o fabbricati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione nella benzina (1)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, il 21 aprile 1983)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Direttiva sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione nella benzina	
Preambolo e considerando immutati	
Articolo 1	*Articolo 1*
Gli Stati membri metteranno in atto tutte le azioni necessarie per garantire che non vi siano ostacoli giuridici o amministrativi sui loro rispettivi territori per quanto riguarda la produzione, la vendita, la distribuzione e l'impiego di miscele di petrolio contenenti ossigenati organici come sostituti di componenti di carburante che siano conformi all'allegato tecnico; detti carburanti misti possono essere usati con sicurezza e offrono prestazioni analoghe a quelle della benzina attuale per quanto riguarda gli automezzi con motori a combustione interna e accensione a scintilla attualmente in uso o messi in vendita senza che ciò richieda alcuna modifica di tali automezzi.	Gli Stati membri metteranno in atto tutte le azioni necessarie per garantire che non vi siano ostacoli giuridici o amministrativi sui loro rispettivi territori per quanto riguarda la produzione, la vendita, la distribuzione e l'impiego di miscele di petrolio contenenti ossigenati organici come sostituti di componenti di carburante che siano conformi all'allegato tecnico; detti carburanti misti possono essere usati con sicurezza e offrono prestazioni analoghe a quelle della benzina attuale per quanto riguarda gli automezzi con motori a combustione interna e accensione a scintilla attualmente in uso o messi in vendita senza che ciò richieda alcuna modifica di tali automezzi. **Gli Stati membri devono garantire la protezione del consumatore in modo tale che notevoli variazioni del valore calorico di carburanti miscelati rispetto a carburanti non miscelati si riflettano nel prezzo praticato al pubblico al distributore.**
Articoli da 2 a 8 e allegato tecnico immutati	

---

(1) GU n. C 229 del 2. 9. 1982, pag. 4.